

Regione Lombardia - Giunta DIREZIONE GENERALE WELFARE VETERINARIA

Piazza Città di Lombardia n.1 20124 Milano Tel 02 6765.1 welfare@pec.regione.lombardia.it

Direttore Generale e Direttore Dipartimento Veterinario ATS Pavia Email: protocollo@pec.ats-pavia.it

e, p.c.

Direttori dei Dipartimenti Veterinari delle ATS della Lombardia

Coldiretti Lombardia Email: lombardia@coldiretti.it

Confagricoltura Lombardia Email: postacert@pec.confagricolturalombardia.it

Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia Email: cia.lombardia@cia.it

Copagri

Email: segreteria@copagrilombardia.it

Unaitalia - Rossella Pedicone Email: unaitalia@legalmail.it

Associazione Nazionale Industria e Commercio Carni e Bestiame Email: segreteria@assocarni.it

Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi

Email: calderone@assica.it

Associazione Regionale Allevatori Lombardia

Email: info@pec.aral.lom.it

Uniceb - Unione Italiana Filiera delle Carni

Email: info@uniceb.it

Assosuini

Email: segreteria@assosuini.it

Consorzio del Prosciutto di Parma Email:

⊏IIIaII.

chiara.piancastelli@prosciuttodiparma.com

Consorzio del Prosciutto di Parma Email: ricerca@prosciuttodiparma.com

DIREZIONE GENERALE IZSLER Email: protocollogenerale@cert.izsler.it

OEVR Silvia Bellini Email: silvia.bellini@izsler.it

Ministero della salute Luigi Ruocco, Pierdavide Lecchini Email: dgsa@postacert.sanita.it

CEREP- c/o IZSUM Email: protocollo.izsum@legalmail.it

Commissario Straordinario alla PSA Vincenzo Caputo Email: cspsa@postacert.sanita.it

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE ANDREA MASSARI

Oggetto: PSA movimentazioni suini da vita in ZS

In riferimento alle misure previste dalla nota Protocollo G1.2023.0035658 del 11/09/2023, considerata la situazione epidemiologica e il protrarsi delle misure di restrizione, si ritiene opportuno limitare le movimentazioni da vita di suini al solo territorio della provincia di Pavia.

Per tali movimentazioni, l'allevatore, a partire dal 16 ottobre 2023, deve inoltrare richiesta di deroga alla Regione Lombardia, UO Veterinaria all'indirizzo (psa@regione.lombardia.it) mettendo in conoscenza anche il Servizio Veterinario competente sull'allevamento di partenza (Dipartimento di Pavia e Distretto).

La movimentazione, che si intenderà autorizzata solo a seguito di validazione del Mod. 4 da parte del Servizio Veterinario, dovrà avvenire nel rispetto, oltre che del protocollo di cui all'Allegato A e dopo espressa autorizzazione da parte del servizio veterinario regionale, alle seguenti ulteriori condizioni generali:

- l'allevamento di destino deve essere ubicato unicamente in provincia di Pavia
- gli automezzi utilizzati per il trasporto devo essere unicamente dedicati al trasporto di suini all'interno della provincia di Pavia; a tal fine il richiedente deve indicare nella richiesta di deroga la targa degli automezzi, autocertificando che gli stessi non saranno utilizzati per il trasporto di suini in territorio diverso della provincia di Pavia
- gli automezzi utilizzati per il trasporto, dopo lo scarico, devono essere accuratamente lavati
 e disinfettati con prodotti di comprovata efficacia nei confronti della PSA e tale attività deve
 essere certificata dal Veterinario Ufficiale. A tal fine il richiedente deve indicare nella richiesta
 di deroga il punto in cui saranno effettuate tali operazioni; nel caso in cui tali operazioni
 avvengano in allevamento (solo per automezzi aziendali, trainati da mezzi agricoli),
 l'avvenuta pulizia e disinfezione del mezzo dovrà essere verificata dal Veterinario Ufficiale
 anche al momento del carico

La richiesta di deroga, trasmessa all'indirizzo dedicato, deve riportare, oltre ai riferimenti dell'allevamento di origine, alle date previste, al percorso individuato, anche i riferimenti dell'allevamento di destinazione e le targhe dei mezzi utilizzati.

In tutti gli allevamenti suini della provincia di Pavia i tecnici e i veterinari di fiducia devono svolgere la loro attività unicamente all'interno della provincia di Pavia o almeno rispettare un periodo di "inattività" minimo di 5 gg prima di recarsi in altri allevamenti suini fuori provincia.

La non osservanza di tali norme, potrà comportare la perdita del diritto di beneficiare degli indennizzi (ex L.218/88), in caso di focolaio o abbattimento preventivo.

Si ricorda inoltre che, fatto salvo diversi sviluppi della attuale situazione epidemiologica, da settima prossima sarà anche possibile la movimentazione di suini verso impianti di macellazione, preferibilmente situati in regione Lombardia, e secondo uno specifico protocollo che verrà condiviso con gli interessati, in uno specifico incontro.

Distinti Saluti

II Dirigente MARCO FARIOLI

Allegato A

Referente per l'istruttoria della pratica: MARCO FARIOLI Tel. 02/6765.3104

PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI SUINI DA ZONA DI SORVEGLIANZA VERSO ALLEVAMENTO IN ZONA DI SORVEGLIANZA

Condizioni generali da rispettare nello stabilimento di partenza e di destino:

La deroga allo spostamento di suini da uno stabilimento sito in ZS verso uno stabilimento sito in zone di sorveglianza può essere concessa se nello stabilimento di partenza e di destino l'ATS competente effettua le almeno le seguenti attività:

- controlli documentali, compresa l'analisi della documentazione relativa a produzione, salute e tracciabilità;
- verifica dell'attuazione delle misure di biosicurezza previste dal DM 28-06-2022 "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini" e i requisiti previsti dall'allegato III del reg. 2023/594;
- un esame clinico dei suini detenuti e se necessario, il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza di PSA;
- dispone, a destinazione, il blocco delle movimentazioni e attua una sorveglianza clinica e il campionamento a cadenza settimanale di almeno due suini morti recenti, ove presenti, sino a che siano trascorsi 15 giorni dalla data di ingresso (data di revoca del blocco delle movimentazioni).

Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comportino un rischio di diffusione della Peste Suina Africana, deve essere garantita dall'ATS competente per territorio presso l'allevamento di partenza:

- Una visita clinica, nelle 24 ore precedenti la movimentazione degli animali detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi quelli destinati a essere spostati, conforme all'art. 26 del Reg (UE) 2020/687;
- Il prelievo, nelle 72 ore precedenti l'invio della partita in oggetto, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento ad IZSLER, da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). In caso di presenza di soggetti disvitali deve essere eseguito il prelievo di sangue in EDTA da tali soggetti.
 - Se nelle 72 ore prima della movimentazione oggetto di deroga non è possibile eseguire il campionamento delle milze in quanto non presenti suini morti, la movimentazione può essere autorizzata a condizione che la visita clinica e la valutazione dei parametri di mortalità nelle 24 ore precedenti dia esito favorevole.
 - In caso di riscontro di suini morti durante la visita clinica (suini morti nelle 48 ore precedenti), la movimentazione è subordinata all'esito favorevole delle analisi di laboratorio eseguita sui soggetti morti e una nuova clinica nelle 24 ore precedenti, ivi inclusa la valutazione dei parametri di mortalità.

In caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di PSA.

L'esito delle prove di laboratorio e della visita clinica devono essere registrati sul Mod. 4.

A seguito di visita clinica e test di laboratorio favorevoli, gli animali potranno essere spostati presso uno stabilimento sito **UNICAMENTE in zona di sorveglianza**, garantendo le seguenti misure:

- Tutti gli automezzi destinate al trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico;
- Tutti gli automezzi devono esporre il cartello di colore giallo riportante la dicitura "Automezzo disinfettato";
- Gli addetti al trasporto devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia;

- Le attrezzature per il carico degli animali devono essere accuratamente lavate e disinfettate;
- L'automezzo deve essere esternamente disinfettato prima di lasciare l'azienda;
- Il percorso, per raggiungere l'allevamento, avverrà utilizzando i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità di allevamenti suinicoli.
- Non si effettueranno soste tecniche salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- L'azienda di destinazione è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo dei suini che devono rimanere nell'azienda per almeno 15 giorni. A cadenza settimanale dovranno essere raccolti i morti (almeno 2 se presenti) da inoltrare al laboratorio dell'IZSLER per la ricerca del virus;
- L'allevatore deve immediatamente comunicare al Servizio veterinario, ogni variazione della mortalità.